



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO

Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica

Uff. XI

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma

Tel. 0647055304 Fax 06483691

Prot. n. 0044270 del 7-11-2008

Alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura
Ufficio registro delle imprese
85100 POTENZA

OGGETTO: Conferimento di azienda in società - Problematiche connesse alla procedura della dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 - Attività di impiantistica (d.m. n. 37/2008) - Richiesta parere.

Con messaggio di posta elettronica dell' 1 ottobre 2008 codesta Camera espone il caso del conferimento di azienda in società da parte di un'impresa individuale che cessa, contestualmente, l'attività svolta (nella fattispecie, l'attività di impiantistica di cui al decreto ministeriale n. 37 del 2008).

Chiede, al riguardo, codesta Camera, se la società conferitaria che intraprende, a sua volta, la medesima attività, sia tenuta al rispetto del termine di trenta giorni previsto dall'articolo 19, comma 2, della legge n. 241 del 1990.

Per rispondere al quesito in parola questa Amministrazione ritiene opportune alcune puntualizzazioni, in particolare con riferimento alla distinzione tra i concetti di "azienda" ed "impresa".

Tali due concetti, spesso utilizzati nei discorsi comuni come sinonimi, individuano, in realtà, due situazioni ben distinte.

Mentre l'impresa (argomentando dall'art. 2082 c.c.) è una <<attività economica organizzata al fine dello scambio di beni o di servizi>>, l'azienda è lo "strumento" attraverso cui l'imprenditore esercita tale attività o, per utilizzare la terminologia del codice civile (art. 2555), <<il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa>>.

Nel caso del trasferimento (ad esempio sotto forma di conferimento) dell'azienda, di conseguenza, non si stanno "unificando" due soggetti giuridici (l'impresa conferente o cedente e l'impresa conferitaria o cessionaria), ma si sta invece procedendo a trasferire un mero insieme di beni aziendali, sia mobili che immobili, che entrano a far parte dell'impresa conferitaria o acquirente in maniera distinta ed autonoma.



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO

Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica

Uff. XI

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma

Tel. 0647055304 Fax 06483691

Ci si trova di fronte, cioè, ad un caso nettamente diverso dalla fusione o dall'incorporazione, in cui una società o tutte le società si estinguono e la società che incorpora o la nuova società subentra in tutti i diritti ed obblighi della società o delle società preesistenti, con conseguente confusione dei relativi patrimoni, analogamente a quanto si verifica nella successione a titolo universale.

Sembra doversene dedurre che, anche nel caso in cui l'attività esercitata per il tramite del compendio aziendale venga cessata dall'impresa conferente all'atto del trasferimento, si determini comunque un soluzione di continuità tra la precedente e la successiva gestione, che rimane del tutto distinta ed indipendente dalla prima, in quanto riferita ad un soggetto (la società conferitaria) ontologicamente diverso.

Se si accede a tale linea interpretativa, che trova riscontro anche in pronunce giurisprudenziali (v. sentenza n. 1172/99 del TAR Campania, Sezione III), sembra da ritenersi che l'impresa conferitaria sia tenuta, nel momento dell'avvio dell'attività di impiantistica per il tramite del compendio conferito, a produrre una propria dichiarazione di inizio attività ai sensi del citato art. 19 della legge n. 241 del 1990.

Ad avviso di questa Amministrazione, d'altra parte, ciò non impedisce che, al fine di garantire la continuità dell'attività svolta per il tramite del compendio oggetto di conferimento, codesta Camera di commercio, cui la normativa in riferimento rimette la titolarità del procedimento in parola, valuti, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, la possibilità di emettere prima dello scadere del termine di trenta giorni previsto dall'art. 14, c. 2, della legge n. 241, un provvedimento espresso con cui si constati il possesso dei requisiti dichiarati.

Siffatta applicazione della norma, nell'ottica di una interpretazione evolutiva ed indirizzata ad un *favor* nei confronti della libertà di impresa e della ~~con~~ concorrenza, appare in linea con i principi generali dell'attività amministrativa indicati nell'art. 1 della medesima legge n. 241, e particolarmente opportuna, in casi quali quello in esame, in cui risulta importante garantire la continuità dell'attività pur nella discontinuità dei soggetti che esercitano la stessa.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Vecchio